



COMUNE DI VERMIGLIO

Provincia di Trento

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ORDINARIA di PRIMA convocazione.

N° 4 DEL 29.03.2022

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE PER LE AREE E GLI SPAZI MERCATALI (LEGGE 160/2019 - ARTICOLO 1, COMMI DA 816 A 847).

L'anno Duemilaventidue, addì Ventinove, del mese di Marzo, alle ore 20:30, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

BERTOLINI MICHELE	Presente	DEPETRIS EMILIO	Presente
MARIOTTI VALENTINA	Presente	PANIZZA WALTER	Presente
GENTILINI MARIANO	Presente	PANIZZA GUIDO	Presente
LONGHI MAURO	Presente	ZAMBOTTI MASSIMILIANO	Presente
PANIZZA SERGIO	Presente	DEPETRIS LISA	Presente
BERTOLINI GIACOMO	Presente	FOIS GRAZIELLA	Presente
STEFANOLLI ANDREA	Assente Giustificato	MARIOTTI ENRICA	Assente Giustificato
CHESSLER MARTINA	Presente		

Presenti: n. 13

Assenti: n. 2

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. GASPERINI ALBERTO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. BERTOLINI MICHELE, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n° 4 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE PER LE AREE E GLI SPAZI MERCATALI (LEGGE 160/2019 - ARTICOLO 1, COMMI DA 816 A 847).

Relaziona il Sindaco:

Premesso che con deliberazione consigliere n. 7 dd. 25.03.2021 veniva approvato il regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale e del canone per le aree e gli spazi mercatali (legge 160/2019 - articolo 1, commi da 816 a 847) avente decorrenza a partire dal 1 gennaio 2021.

Visto che il Consorzio dei Comuni Trentini con circolare di data 3 dicembre 2021 avente per oggetto "Regolamento Canone Unico: aggiornamenti" ha fornito agli enti alcuni profili tematici in relazione tanto al nuovo canone per reti ed infrastrutture di comunicazione elettronica (denominato anche quale 'Canone Antenne') alla luce dei quali si rende necessario apportare delle modifiche all' art. 34 del succitato Regolamento.

Considerato che la citata circolare del Consorzio dei Comuni informa che il comma 5-ter dell'art. 40 del D.L. 77/2021 (decreto 'semplificazioni') ha introdotto nella legge 160/2019 il nuovo comma 831-bis il quale ha disciplina il nuovo 'canone antenne' disponendo che "Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al Codice delle Comunicazioni Elettroniche (...) sono soggetti a un canone pari ad 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile (...) e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto (...)".

Alla luce di quanto sopra disposto dalla normativa nazionale, si impone quindi la necessità di modificare l'attuale art. 34 (Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione) del Regolamento comunale 'Canone Unico' mediante la previsione del nuovo canone fisso ed immutabile di €. 800,00 per l'occupazione del suolo rientrante nel demanio o nel patrimonio indisponibile dell'Ente, specificando che tale canone non viene applicato nel caso in cui gli impianti ricadano sul patrimonio disponibile dell'Ente oppure su beni assoggettati al vincolo di natura di terre di uso civico come chiarito dalla stessa circolare del consorzio dei Comuni ed allegata nota interpretativa dell'ANCI di data 2 novembre 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata la relazione sopra premessa.

Vista la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di bilancio per il 2020), e nello specifico l'articolo 1 comma da 831-bis.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446 dd. 15.12.1997, e s.m, che disciplina la potestà regolamentare generale dei comuni.

Visto l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, che ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della legge 388/2000.

Visto il comma 5-sexiesdecies dell'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge il 25 febbraio 2022 (legge n. 15), che ha prorogato al 31 maggio 2022 la scadenza entro la quale approvare il Bilancio di previsione 2022-2024.

Vista la circolare del Consorzio dei comuni trentini di data 3 dicembre 2021.

Visto il testo del Regolamento per la disciplina del Canone unico di cui alla L. n. 160/2019 approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 29/03/2021 in vigore da 01.01.2021.

Evidenziate le modifiche proposte al vigente Regolamento per l'applicazione del nuovo canone per reti ed infrastrutture di comunicazione elettronica (denominato anche 'Canone Antenne') ed vista la riformulazione dell'articolo 34 (Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione) comma 1 e comma 4 qui sotto riportata:

"1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie in aree ricadenti nel solo demanio o nel patrimonio indisponibile dell'Ente, è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale, acquisito il parere favorevole del Comitato Tecnico di cui all'art. 2, comma 5, della L.P. 28.4.1997, N.9.

1-bis. Non rientrano nella fattispecie di cui al comma 1 le occupazioni con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie ricadenti nel patrimonio disponibile dell'Ente oppure in aree assoggettate al vincolo di natura di terre di uso civico.

4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo viene determinato in 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio indicato al comma 1 (demanio e/o patrimonio indisponibile) con rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

• Dall'allegato B sarà eliminato il codice 17.

Ritenuto quindi opportuno procedere all'approvazione delle suddette modifiche al regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali, predisposte dai competenti uffici, ritenuti i suoi contenuti idonei e condivisibili, successivamente ad un'attenta valutazione in ordine alle potestà regolamentari previste in capo al Comune per legge.

Dato atto che le modifiche al regolamento e alle relative tariffe del cd. Canone antenne trova applicazione a partire dal 1 gennaio 2022, in quanto adottate entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022, fissato al 31 maggio 2022, come stabilito dal comma 5-sexiesdecies dell'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge il 25 febbraio 2022 (legge n. 15).

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 9 dd. 29.03.2019.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale, n. 8/2021 del 25.03.2021, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023, nota integrativa e documento unico di programmazione.

Vista la deliberazione della Giunta Municipale, n. 29 del 25.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo generale ed affidata la gestione ai responsabili dei servizi.

Vista la deliberazione della Giunta Municipale, n. 246/2021 del 28.12.2021, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è potuto autorizzare l'esercizio provvisorio anno 2022 del bilancio di previsione 2021-2023 e con la medesima si autorizzavano i Responsabili di area/servizio, nel periodo di vigenza dell'esercizio provvisorio e comunque fino all'approvazione dell'atto di indirizzo per gli anni 2022-2023-2024, ad effettuare accertamenti di entrata e impegni di spesa nei limiti imposti dalla normativa in materia di esercizio provvisorio e sulla base degli atti di indirizzo assunti nel 2021 per la gestione del bilancio 2021-2023.

Visto il decreto sindacale n. 2 dd. 25.03.2021 di nomina dei Responsabili dei Servizi per l'anno 2021.

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- il parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa reso dal Responsabile dell'Area Entrate;
- il parere in ordine alla regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
entrambi espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Vista la Legge Regionale dd. 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.L.gs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 13 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1. Di approvare le modifiche all'articolo 34 commi 1 e 4 e all'allegato B del Regolamento per l'applicazione del Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per gli spazi e le aree mercatali, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816-836, per le motivazioni tutte esposte in premessa e come da nuovo testo coordinato allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

DELIBERA N° 4 DEL 29/03/2022

2. Di dare atto, per i motivi ed in base alla normativa meglio illustrati in premessa, che le modifiche al regolamento di cui al punto 1 trovano applicazione dal 1 gennaio 2022.
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento ad ICA S.r.l società affidataria della gestione e della riscossione del canone unico.
4. Di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ai sensi degli articoli 119 I° comma lettera a) e 120 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, nonché degli articoli 244 e 245 del D.Lgs. 12 aprile 2010, n. 163 e s.m..

S U C C E S S I V A M E N T E

Stante l'urgenza di provvedere in merito.

Visto l'articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano ed accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori, presenti e votanti n. 13 Consiglieri,

D E L I B E R A

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della su richiamata normativa dando atto che ad esso va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO
ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Vermiglio, 23/03/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA ENTRATE

F.to GASPERINI dott. ALBERTO

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa ineriscono, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto e si attesta la relativa copertura finanziaria.

Vermiglio, 23/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to DALDOSS dott.ssa CATERINA

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Bertolini Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gasperini dott. Alberto

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo comunale ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **30/03/2022** al giorno **09/04/2022**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gasperini dott. Alberto

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gasperini dott. Alberto

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Vermiglio, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gasperini dott. Alberto